

**Questione di legittimità costituzionale art. 11 l. 16 giugno 1927, n. 1766 - proprietà collettiva - art. 29 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, “norme per la bonifica integrale» - Revindica e reintegra - autotutela - risarcimento dei danni e restituzione dei frutti indebitamente percepiti - legittimazione di occupazione abusiva - indagini tecniche, storiche e giuridiche - d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 l. 16 giugno 1927, n. 1766 per contrasto con gli art. 42 e 114 cost.; invero, l'art. 42 cost. non esclude la possibilità della sussistenza di forme di proprietà collettiva e, comunque il termine collettivo o proprietà collettiva non si pone in antitesi con il termine pubblico o proprietà pubblica; l'art. 114, poi, vale come previsione di un assetto costituzionale del territorio, e non quale identificazione di soggetti titolari di diritti; pertanto, possono ammettersi collettività di cittadini diversi dai comuni sforniti di personalità giuridica. L'art. 29 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, recante «norme per la bonifica integrale» è esplicita norma autorizzativa della vendita di terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, università e associazioni agrarie; pertanto, essa è esplicitamente confermativa della inalienabilità dei beni suddetti e, quindi, della loro demanialità.

Dopo l'entrata in vigore del *d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11* e del *d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616*, che hanno trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di usi civici, sono rimaste ai commissari regionali, quali organi dello stato, le funzioni giurisdizionali, oltre a limitate funzioni amministrative in tema di legittimazione di possessi abusivi; rientrano nell'ambito delle funzioni giurisdizionali le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e della estensione degli usi civici, quelle inerenti alla rivendicazione delle terre gravate da detti usi, nonché quelle aventi ad oggetto il diritto dei comuni al possesso dei beni demaniali; le terre assegnate ai comuni, quali rappresentanti delle popolazioni, non fanno parte dei beni patrimoniali, ma conservano le caratteristiche del demanio civico o collettivo di esclusiva appartenenza dei cittadini; esse quindi sono oggetto immediato e diretto della competenza giurisdizionale dei commissari regionali, ai sensi dell'art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332.

Revindica e reintegra sono azioni attribuite alla giurisdizione commissariale: l'azione di revindica tende al recupero del bene al demanio civico e la lite verte sul contrasto tra posizioni di diritto soggettivo, inerenti alla titolarità del bene; l'azione di reintegra, pur mirando allo stesso scopo, presuppone la incontestata qualità demaniale del bene conteso, onde la situazione giuridica dell'occupante, rispetto all'eventuale beneficio della legittimazione è qualificabile come interesse legittimo; il recupero al demanio di uso civico delle terre abusivamente occupate, costituisce, nella reintegra, esplicazione del potere di autotutela spettante al commissario quale organo della p. a.; se non sorgono contestazioni, la reintegra ha luogo senza previo contraddittorio, dopo la verifica dei beni effettuata ai sensi dell'art. 29 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332; se sono proposte opposizioni alla verifica, il procedimento assume carattere giurisdizionale se le contestazioni vertono sulla *qualitas soli* e carattere amministrativo negli altri casi.

La domanda concernente il risarcimento dei danni e la restituzione dei frutti indebitamente percepiti, rientra nella competenza del commissariato per la liquidazione degli usi civici, in quanto proposta nell'ambito del procedimento di accertamento della natura dei beni e di rivendicazione degli stessi.

Nel corso del giudizio di revindica non può trovare ingresso l'esame della domanda di legittimazione del possesso abusivo che attiene all'attività amministrativa di gestione dei beni di uso civico; la declaratoria della qualità di demanio civico del suolo costituisce antecedente dell'eventuale provvedimento di **legittimazione dell'occupazione abusiva**; la presentazione della istanza di legittimazione dell'occupazione in corso di causa è condizionata dall'esito del giudizio nel quale sia contestata la *qualitas soli*, e comporta la sospensione della domanda stessa e il suo rinvio alla sede amministrativa per un esame che si rende possibile solo dopo l'esito del giudizio nel quale sia contestata la natura del terreno abusivamente occupato.

Le indagini tecniche, storiche e giuridiche disposte dal commissario agli usi civici non possono essere qualificati atti di parte, in quanto l'ufficio del commissariato non è mai parte rispetto al privato e in quanto, anche dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, continua a sussistere stretta connessione tra attività amministrativa e attività giurisdizionale in materia di usi civici, con prevalenza della prima rispetto alla seconda e possibilità di utilizzazione degli atti formali nell'esercizio dell'attività amministrativa, senza necessità di formale attività di acquisizione agli atti del giudizio. - Commiss. usi civici Roma, 27 gennaio 1981, in Rep. fo. it., 1982, n. 8 -24, e pubbl. in Giust. civ., 1982, I, 1102, n. RAMELLI DI CELLE